

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 25.1.1996

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

| | |
|---------|---|
| ART. 1. | ISTITUZIONE DELLA TASSA |
| ART. 2 | OGGETTO DELLA TASSA |
| ART.3 | DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE |
| ART. 4 | SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI |
| ART. 5 | CLASSIFICAZIONE DELLE AREE |
| ART. 6 | CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI |
| ART. 7 | DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE |
| ART. 8 | DISCIPLINA DELLE TARIFFE |
| ART. 9 | OCCUPAZIONI PERMANENTI |
| ART. 10 | OCCUPAZIONI TEMPORANEE |
| ART. 11 | OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO |
| ART. 12 | DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI |
| ART. 13 | PASSI CARRABILI |
| ART. 14 | INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE |
| ART. 15 | ESENZIONI DALLA TASSA |
| ART. 16 | AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI |
| ART. 17 | DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE |
| ART. 18 | CONTENUTO DELLE DOMANDE |
| ART. 19 | ISTRUTTORIA DOMANDE |
| ART. 20 | DEPOSITO CAUZIONALE |
| ART. 21 | CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI |
| ART. 22 | RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO |
| ART. 23 | CONDIZIONI GENERALI |
| ART. 24 | ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO |
| ART. 25 | ORDINE DI PREFERENZA |
| ART. 26 | DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE |
| ART. 27 | DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE |
| ART. 28 | REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE |
| ART. 29 | DENUNCIA |
| ART. 30 | CANONI DOMINICALI |
| ART. 31 | SANZIONI |
| ART. 32 | NORME DI RINVIO |
| ART. 33 | NORME TRANSITORIE |
| ART. 34 | NORME ABROGATE |
| ART. 35 | ENTRATA IN VIGORE |

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge; e l'applicazione della relativa tassa ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo a disposizione dell'occupante e non più disponibile per l'uso collettivo.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di CAMPAGNA LUPIA dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART.5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate nelle attuali 4 categorie come individuate con la delibera C. C. n.80 del 21.12.90, CO.RE.CO. prot. n. 1646/91.

2. Le strade di nuova costruzione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria nella cui area insistono in attesa della deliberazione di classificazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
4. La Giunta Comunale provvederà ad apportare le occorrenti integrazioni e/o modifiche sentita la Commissione Edilizia Comunale.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito dalla concessione o autorizzazione, sono soggette alla tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate nell'art. 10 del presente Regolamento, aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art.23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione sul suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto sul suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e assoggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
5. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non

si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

6. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le tariffe entrano ivi vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

3. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata dalla Giunta comunale secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta di 1/3.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per gli accessi carrabili e pedonali, realizzati con manufatti costruiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale e da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi e comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, si applica la tariffa normale secondo le categorie di appartenenza ridotte al 50% e commisurate ad una superficie complessivamente non superiore a 9 mq. oltre al 10% di quello eccedente.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno alla superficie occupata e alla durata oraria;

- dalle ore 00 alle ore 14.00 di ciascun giorno tariffa ridotta al 50%
- dalle ore 14.01 alle ore 24.00 di ciascun giorno tariffa ridotta al 50%
- primi 14 giorni tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte di 1/3.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti non è soggetta ad alcun aumento.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20%.

ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzano senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada.

3. Le occupazioni inferiori ai mille metri lineari realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati dall'utente con propri manufatti, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa non è dovuta in alcuna misura.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto rapportato alle spese di costruzione e di volta in volta determinato dalla Giunta.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47 comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. La Giunta Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

ART. 13 – PASSI CARRABILI

1. Per gli accessi carrabili o pedonali costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10 per cento.

2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 30 per cento.

3. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 9 del presente regolamento, ridotta al 50 per cento.

ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- le occupazioni realizzate durante le festività patronali, di carnevale e quelle natalizie realizzate da locali Associazioni con finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura., ricerca scientifica e sportiva, che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali (Delib. CC. n. 7 del 27.01.95);
- le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2. Sono altresì esenti:

- i passi carrai di accesso ai fondi rustici unici, necessari ed indispensabili (T.U.F.L. 1931 - Delib.. CC. n. 7 del 27.01.95)
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Per le occupazioni temporanee verrà rilasciata "autorizzazione" e "concessione" per le occupazioni permanenti.

3. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessaria occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvedere alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno la sanzioni previste.

ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1 Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti . al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione in carta legale, all'Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15., per le prescrizioni del caso.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche all'art.17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto necessario per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e/o il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per i titolari all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal Sindaco e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
 2. Le autorizzazioni e concessioni, tenute a cura dell'UTC, numerate sono trasmesse in copia all'ufficio tributi e polizia locale e annotate in apposito registro.
 3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee devono contenere riferimenti di commisurazione e di pagamento della tassa.
- Le concessioni permanenti conterranno i riferimenti relativi al pagamento della tassa per l'esercizio di rilascio.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;

- rilasciare l'area e lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione e o concessione;
 - custodire lo spazio pubblico o l'area assegnati;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
 3. Le concessioni sono rilasciate fino a revoca per ragioni di pubblico interesse.
 4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico o alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata nonché quella immediatamente adiacente.

ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più. domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci da loro vendute;
 - invalidi del lavoro;
 - ciechi, sordomuti;
 - categorie economiche.A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - uso improprio del diritto di occupazione;
 - reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - mancato pagamento della tassa;
 - mancata occupazione del suolo.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma undici, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 50 del D. Lgs n.507/93.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'articolo 6. 1., Per le occupazioni dei beni pubblici di cui all'articolo 1 oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune ha il potere di imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 30 – CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici di cui all'art.1 oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune ha il potere di imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 31 – SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs n. 507/1993.
2. Le violazioni alle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in

eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e seguenti del TULCP 3.3.34 n. 387 e s.m.i. e con la sanzione pecuniaria minima da L.100.000 a 1.000.000 fatto salvo il caso di oblazione in forma ridotta e nel rispetto della Legge 689/81.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507.
2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 33 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

ART. 34 - NORME ABROGATE

1. Sono revocate le delibere consiliari n. 57 del 31.10.1962 per ultimo modificata con C.C. n. 216 del 22.12.1987.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'Articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.